

## I C.D. “DIRITTI ALL’AIUTO”

Con la **Risoluzione della Agenzia delle Entrate n. 114/E** del 17 ottobre 2006 (commentata da **Susanna Cannizzaro e Maria Laura Mattia** nel numero 207 del Notiziario CNN) è stato chiarito il trattamento fiscale dei trasferimenti dei diritti all’aiuto da parte degli imprenditori agricoli dopo la riforma della Politica Agricola Comune (PAC). **Nota (1)**

In estrema sintesi, qualora le parti vogliano inserire nell’atto di trasferimento di un terreno agricolo anche la **cessione dei diritti all’aiuto** relativi alla porzione venduta, l’acquirente dovrà:

- **rilevare** nel sito [sian.it](http://sian.it) (*sistema informativo agricolo nazionale*) la situazione del proprietario ed il suo numero di fissazione (posizione) con il relativo importo riconosciuto;
- **quantificare** l’imponibile, ossia il credito vantato e non riscosso nei confronti dell’AGEA che s’intende cedere all’acquirente;
- **pagare** la relativa imposta di registro come cessione del credito;
- **comunicare** all’ente pagatore entro 10 gg. l’avvenuta cessione,

“In particolare, un volta delineate le linee essenziali della riforma degli aiuti comunitari in agricoltura, si evidenzia il carattere particolarmente innovativo contenuto nell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1782/2003, costituito dalla possibilità attribuita all’agricoltore beneficiario di trasferire il diritto all’aiuto a favore di altro agricoltore **a titolo oneroso o mediante qualsiasi altro trasferimento definitivo con o senza terra.**

In proposito occorre precisare che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del regolamento (CE) n. 795/2004, **nessun trasferimento definitivo dei titoli all’aiuto è possibile prima della loro definitiva fissazione.**

Per evitare poi che il livello complessivo degli aiuti superi gli attuali stanziamenti di bilancio, sono fissati massimali nazionali calcolati sulla base dei fondi erogati nel periodo di riferimento in ciascuno Stato membro in virtù dei precedenti regimi di sostegno. A tal riguardo l’articolo 10 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 5 agosto 2004, n. 1787, stabilisce che *“la cessione dei titoli all’aiuto deve avvenire mediante atto con sottoscrizione autenticata **comunicata a pena di nullità** agli organismi pagatori, **entro dieci giorni dalla sottoscrizione**”.*

Agli effetti dell’imposizione fiscale, occorre chiarire la **natura giuridica** dell’oggetto del trasferimento ai sensi della normativa civilistica vigente.

Su questa questione il Ministero delle politiche agricole e forestali, con nota del 21 marzo 2006, prot. n. 222, ha espresso l’opinione che *“un soggetto che soddisfi le condizioni di cui agli artt. 33 e 34 [del regolamento (CE) n. 1782/2003] potrà, potenzialmente, beneficiare del pagamento diretto, sempre che abbia terreno eleggibile cui abbinare i titoli: ad ogni diritto deve corrispondere un ettaro ammissibile (art. 43). In base a ciò, l’agricoltore in possesso dei requisiti di cui all’art. 33 del Regolamento CE n. 1782/03 potrebbe agire, erga omnes, a tutela di un proprio diritto riconosciuto dall’ordinamento, proprio come avviene nel caso **dei diritti di credito**. Infatti, anche se l’unico obbligato all’esecuzione della prestazione – nel caso in oggetto, “dare” – è il debitore (AGEA), tutti gli altri sono tenuti ad astenersi dal compimento di azioni che possano pregiudicare il buon esito della stessa.*

*Tali condizioni sono alla base della nascita del diritto e, quindi, ne rappresentano il rapporto fondamentale pur non incidendo – successivamente – sul diritto stesso, il quale vive di vita propria e rappresenta un diritto di credito nuovo, che si astrae completamente dal rapporto sottostante che lo ha generato. Infatti il cessionario potrebbe essere un nuovo agricoltore, oppure un agricoltore che non ha esercitato la propria attività nel triennio di riferimento in uno dei regimi di sostegno di*

*cui all'allegato VI o, ancora, che non ha presentato domanda all'AGEA."*

Si deve, al riguardo, concordare con quanto affermato dal Ministero delle politiche agricole e forestali in merito **all'assimilabilità dei diritti all'aiuto ai diritti di credito**, ...

Inoltre, la circostanza che possa operarsi un trasferimento dei diritti all'aiuto concorre a confermare la qualificazione giuridica dei medesimi come diritti di credito; tuttavia, le relative cessioni sono soggette all'onere, a carico del cedente, di darne notizia agli organismi pagatori mediante prova documentale, non incorporandosi, il diritto di credito in questione, in un titolo che possa circolare autonomamente.

Per quanto concerne l'imposizione dell'IVA, occorre preliminarmente osservare che il pagamento unico, erogato in luogo dei regimi di sostegno previgenti, costituisce un intervento finalizzato al sostegno della produzione agricola **escluso dall'applicazione dell'imposta** ai sensi dell'articolo 7-ter del d.l. 29 dicembre 1983, n. 746, convertito dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.

Inoltre, in merito ai trasferimenti dei diritti all'aiuto, dalle considerazioni sopra esposte consegue che i medesimi sono **esclusi dal campo di applicazione dell'IVA** ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera a), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, secondo il quale non si considerano cessioni di beni *"le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro"*.

Le cessioni in questione sono soggette **all'imposta di registro** in base al principio di alternatività di cui all'articolo 40 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, **nella misura proporzionale dello 0,50 per cento ai sensi dell'articolo 6, della tariffa-parte prima, allegata al citato T.U. Imposta di registro. 6**

**La base imponibile** è costituita dall'importo dei diritti all'aiuto oggetto della cessione (ammontare annuale per il numero delle annualità cedute), attualizzato, applicando il saggio legale di interesse, ai sensi dell'articolo 49 del citato testo unico dell'imposta di registro n. 131/1986."

**Il codice negozio è "1100".**

**Nota (1)** Il testo base della riforma è costituito dal **regolamento CE n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003** e successive modificazioni e integrazioni, a cui sono seguiti i **regolamenti della Commissione nn. 795/2004 e 796/2004** che hanno previsto le modalità di applicazione di alcune sue norme.

Gli atti normativi comunitari, nel loro complesso, hanno introdotto un regime di sostegno agli agricoltori profondamente divergente rispetto ai precedenti regimi di aiuto perlopiù legati alla reale produzione nei diversi settori di intervento (seminativi, bovini, ecc.). Il nuovo sistema, infatti, prevede **un unico pagamento**, che assorbe e sostituisce la maggior parte dei pagamenti diretti erogati sulla base dei precedenti regimi, **svincolato dalla produzione** e legato esclusivamente all'estensione della superficie aziendale complessivamente destinata ad attività agricola, con il solo vincolo che siano mantenute buone condizioni agronomiche e ambientali e che siano rispettate le norme relative all'ambiente, alla sicurezza alimentare e al benessere e alla salute degli animali.

Ai sensi dell'art. 7 del D.M. 5 agosto 2004 possono beneficiare del regime di pagamento unico gli agricoltori che, in possesso in via originaria o derivativa di titoli all'aiuto, avessero la disponibilità, a qualunque titolo, delle particelle per le quali presentano domanda di pagamento nei dieci mesi antecedenti due diverse date fissate dagli stessi agricoltori in un periodo compreso tra il 1° settembre dell'anno civile precedente l'anno di presentazione della domanda di partecipazione al regime di pagamento unico e il 30 aprile dell'anno civile successivo. Su dette particelle, inoltre, devono esercitare attività agricola nel rispetto delle disposizioni dello stesso decreto e della normativa comunitaria. Ogni diritto all'aiuto abbinato ad un ettaro ammissibile conferisce il diritto al pagamento dell'importo fissato e, nello specifico, deve considerarsi tale qualunque superficie agricola dell'azienda investita a seminativi o a pascolo permanente, escluse le superfici destinate a colture permanenti, a colture forestali o ad usi non agricoli. Sono altresì considerati "ettari ammissibili" le superfici investite a luppolo o soggette all'obbligo di ritiro temporaneo dalla produzione e, a particolari condizioni, le superfici a oliveto (art. 44, reg. 1782/03).